

FERSERVIZI S.P.A.
Zona Tirrenica Nord - Sede di Bologna
Convenzione Contrattuale S/14/0009

PER regolamentare il consenso ad interferire l'elettrodotto ferroviario "BO 004 Mirandola Crevalcore" con un attraversamento, costituito da sede stradale della tangenziale Camposanto sul Panaro (fg. 12 mappale 40), tra i sostegni 146 e 147 in Comune di CAMPOSANTO (MO),

FRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., di seguito altrimenti denominata RFI, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile e del d.lgs n. 188/2003, costituita ai sensi del diritto italiano con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale € 32.174.873.313,00 iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero 7847/92, C.F. 01585570581, partita IVA 01008081000 in nome e per conto della quale interviene **FERSERVIZI S.p.A.** (di seguito altrimenti denominata Ferservizi), società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA, costituita ai sensi del diritto italiano, capitale sociale € 8.170.000,00 con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04207001001 ai sensi del Contratto per Servizi Immobiliari n. 1/2013 di Rubrica RFI - Direzione Affari Legali e Societari - del 11/04/2013, nella persona dell'Ing. Vincenzo Paolo Prisco nato a Napoli (NA) il 9/06/1968, C.F. PRSVCN68H09F839Y, responsabile della Zona di Ferservizi di Firenze ovvero del Geom. Silvio Campani, C.F. CMPSLV56R04L529Q, nato a Vaglia (FI) il 4 ottobre 1956

responsabile del Distaccamento Servizi Immobiliari di Bologna in virtù dei poteri conferitigli

E la “**PROVINCIA DI MODENA**”,

in seguito altrimenti denominata/o “Richiedente”, con sede legale in Comune di.

.....

(.....) via.....

..... n P. I.V.A. C.F.

..... e per essa il/la

..... nato/a a

.....(.....) il in qualità di

.....; come

risulta dal documento (.....) conservato

agli atti di Ferservizi S.p.A.,.

P R E M E S S O C H E:

- il “Richiedente” ha inoltrato istanza, ai sensi del D.P.R. 753/80 “nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, per ottenere il consenso ad interferire l’elettrodotto ferroviario “BO 004 Mirandola Crevalcore” con un attraversamento, costituito da sede stradale della tangenziale Camposanto sul Panaro (fg. 12 mappale 40), tra i sostegni 146 e 147 in Comune di CAMPOSANTO (MO);
- l’oggetto del suddetto consenso, sarà in seguito indicato, per semplicità, con la dizione interferenza;
- l’area interessata dalla interferenza è gravata da servitù perpetua ed

inamovibile di elettrodotto e di passaggio a norma dell'art. 129 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775 del 11/12/33;

- l'area medesima, costituita dal mappale 40 del fg. 12 NCT, sarà in seguito altrimenti denominata "Area Asservita";
- le Parti dichiarano e si danno atto che il conseguente impegno di beni strumentali all'esercizio ferroviario ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti,

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 (consenso)

Ferservizi consente al "Richiedente" di interferire l'elettrodotto ferroviario "BO 004 Mirandola Crevalcore" con un attraversamento, costituito da sede stradale della tangenziale Camposanto sul Panaro (fg. 12 mappale 40), tra i sostegni 146 e 147 in Comune di CAMPOSANTO (MO). Il consenso riflette esclusivamente la tutela dell'elettrodotto ferroviario e pertanto il "Richiedente" deve in proprio provvedere ed ottenere il rilascio di ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta o altro provvedimento che occorresse, sia pubblico che privato ed in particolare dalle proprietà dell'"Area Asservita".

ARTICOLO 2 (prescrizioni, allegati, varianti)

I lavori per la realizzazione della interferenza devono essere eseguiti in conformità dei seguenti elaborati costituenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione: progetto approvato da RFI di cui si allegano le sole tavole più significative (Tavole PE001,3.3.1 e 4 di aprile 2011). Devono essere eseguiti

a totali cure, spese e responsabilità del “Richiedente” ma sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni di modo e di tempo che il personale ferroviario, a ciò preposto, impartirà in relazione all’esercizio dell’elettrodotto ferroviario, alla sua sicurezza, alla sua regolarità, connesso anche all’incolumità pubblica. Copia degli elaborati deve essere conservate nel cantiere di lavoro per l’esibizione al personale ferroviario che ne faccia richiesta. Qualunque prestazione o intervento che si rendesse necessario per eliminare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere, causati dai lavori stessi, saranno a carico del “Richiedente”. Sia prima che durante l’esecuzione dei lavori, RFI si riserva il diritto di imporre, a cura e totali spese del “Richiedente”, tutte quelle varianti al progetto della realizzanda interferenza che, a suo esclusivo giudizio, senza alterarne le caratteristiche essenziali, considerasse necessarie. Per tale evenienza il “Richiedente” non potrà sollevare eccezioni o pretendere compensi o indennizzi. RFI S.p.A. non è comunque responsabile ad alcun titolo, ragioni cause del progetto. il “Richiedente” deve mantenere i franchi minimi prescritti di m 5,00 (cinque) in verticale e m 4,00 (quattro) in orizzontale tra i conduttori dell’elettrodotto e le sottostanti opere stradali; provvedendo, ove occorra, al taglio delle ramificazioni delle piante. Inoltre, in caso di interventi sull’elettrodotto che comportino lo stendimento a terra dei conduttori con conseguente impegno, quindi, della sottostante sede stradale, deve tempestivamente provvedere per l’emissione della necessaria ordinanza nonché alla conseguente segnaletica per la deviazione e alla segnalazione con personale. Deve inoltre osservare tutte le prescrizioni tecniche previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore in merito all’interferenza. Il personale del Richiedente, o dallo stesso ufficialmente incaricato, che per proprie esigenze deve accedere in corrispondenza dei terreni laterali

all'interferenza ed interessati dall'elettrodotto ferroviario deve osservare le vigenti norme antinfortunistiche e di tutela dell'incolumità di terzi.

ARTICOLO 3 (spese di impianto)

Il "Richiedente" si impegna a rimborsare ad RFI tutte le spese e gli oneri necessari per la regolare esecuzione della interferenza, tramite versamento sul Conto Corrente della Unicredit Group – IBAN: IT 77 C 02008 05351 000500083569 di RFI S.p.A.. Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori e comunque entro il termine tassativo di 60 giorni dalla emissione della fattura, altrimenti il presente atto decadrà. In tale evenienza o in caso di risoluzione successiva verranno addebitate al "Richiedente" tutte le spese fino a quel momento sostenute. Detti oneri e spese preventivate in € 6'490.00 (seimilaquattrocentonovanta e 00/100), di cui € 1'000.00 (mille e 00/100) per istruttoria pratica, si intendono a fondo perduto e comprendono:

- istruttoria della pratica per esame, approvazione del progetto, sopralluoghi preliminari ecc.;
- rilievi, sorveglianza e vigilanza lavori, disalimentazione ed alimentazione linea elettrica;
- accertamento e verbalizzazione del collaudo generale dell'interferenza (regolare o irregolare esecuzione lavori) di cui all'articolo 5 più sotto;
- spese generali di amministrazione determinate nella misura del 10% sul totale generale.

ARTICOLO 4 (prescrizioni temporali, risoluzione)

Il "Richiedente" dovrà completare i lavori necessari alla corretta esecuzione della interferenza ferroviaria entro sei mesi dalla data di rilascio, da parte di RFI, della autorizzazione a darvi concretamente inizio. In caso contrario, la

presente Convenzione si intenderà risolta per colpa dello stesso. Saranno quindi addebitate tutte le spese ed oneri ferroviari sostenuti da RFI mentre il "Richiedente" dovrà provvedere al ripristino della "Area Asservita" come previsto all'articolo 13 più sotto.

ARTICOLO 5 (collaudo generale dell'interferenza)

Ultimati i lavori complessivi sarà effettuata, su domanda del Richiedente, una visita in contraddittorio, da parte di un funzionario di RFI per constatarne l'esito, da verbalizzarsi a cura RFI ed a spese per redazione, cancelleria, bolli e postali del Richiedente. L'onere del sopralluogo, invece, è già compreso nel preventivo delle "spese di impianto". La verbalizzazione della "regolare esecuzione" dei lavori autorizzerà il Richiedente a mettere in esercizio l'interferenza mentre la constatazione della "non conformità al progetto autorizzato" comporterà la diffida alla messa in esercizio della interferenza e l'immediato ripristino della "Area Asservita".

ARTICOLO 6 (manutenzione interferenza)

Alla manutenzione dell'interferenza provvederà il "Richiedente" mentre ogni eventuale onere che ne derivasse ad RFI come la "tolta tensione elettrica" della linea, la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto, sarà rimborsato ad RFI di volta in volta. Nell'esecuzione della manutenzione, il "Richiedente" dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni all'"Area Asservita", impianti, persone e cose di RFI. Nel caso che tali evenienze si verificino, il "Richiedente" si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità. Qualora fosse necessario togliere la tensione elettrica all'elettrodotto ferroviario, il "Richiedente" dovrà comunicarlo in tempo utile e nei modi d'uso presso RFI. La "tolta tensione" sarà

concessa nei tempi e nei modi stabiliti da RFI, in funzione delle esigenze del servizio ferroviario. Qualora i lavori comportino l'avvicinamento alla linea elettrica RFI ad una distanza inferiore di m. 5, come previsto dal vigente D.P.R. 164 del 7/1/56 - art. 11 - il "Richiedente" dovrà provvedere ad allestire una adeguata protezione al fine di evitare ogni contatto o accostamento pericoloso.

ARTICOLO 7 (modifiche)

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario, per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura alla autorizzanda interferenza, comprese le annesse e funzionali opere, il "Richiedente" si impegna, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse. Eventuali modifiche domandate dal "Richiedente", dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad RFI che, qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi addebiti a carico dello stesso.

ARTICOLO 8 (obblighi e responsabilità – esonero di RFI)

Il "Richiedente" assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero dall'esistenza, esercizio e manutenzione della interferenza e si obbliga e di fatto solleva RFI da ogni azione, reclamo o contestazioni circa la vigente legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro che pervenissero da Terzi. In caso di danni provocati dall'esercizio dell'elettrodotto ferroviario, la presenza della interferenza non potrà motivare, a carico di RFI, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza della stessa. Nessuna richiesta contraria a tale principio potrà essere quindi avanzata dal "Richiedente" che si assumerà la responsabilità civile verso i Terzi eventualmente danneggiati. Il "Richiedente" stesso,

assumendosi l'onere dei relativi rimborsi, rinuncia fin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo e così pure per eventuali sospensioni dell'esercizio della interferenza ferroviaria. Si dichiara, ad abbondanza, che le responsabilità del "Richiedente" non vengono menomate, anche per quanto riguarda la stabilità dell'interferenza, dalla accettazione da parte di RFI del relativo progetto, né dalle prescrizioni che essa impartisse per l'esecuzione dei lavori né dal suo intervento nelle visite di cui agli articoli 5 e 6 più sopra.

ARTICOLO 9 (canone)

A remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI (art. 231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753 dell'11/7/1980) affinché l'interferenza sia costantemente compatibile con la sicurezza e regolarità dell'elettrodotto ferroviario, il "Richiedente" corrisponderà ad RFI, a decorrere dall'anno 2014, un canone annuo anticipato e indivisibile di € 2'005.00 (duemilacinque e 00/100). Il medesimo, da versarsi sul Conto Corrente Postale – IBAN: IT 20 X 07601 03200 000016527012, sarà rivalutato ogni tre anni solari, a decorrere dal primo gennaio 2017, in funzione della variazione ISTAT (prezzi nazionali al consumo per famiglie di operai ed impiegati) verificatasi tra il mese di ottobre precedente il triennio da rivalutare ed il mese di ottobre precedente il triennio in scadenza.

ARTICOLO 10 (cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione il "Richiedente" verserà sul Conto Corrente Postale – IBAN: IT 20 K 07601 03200 000016527046, di RFI S.p.A., la somma di € 5'000.00 (cinquemila e 00/100). Questa verrà rivalutata ogni tre anni solari, a decorrere dal primo gennaio 2017, in funzione della variazione ISTAT (prezzi nazionali al consumo per famiglie di

operai ed impiegati) verificatasi tra il mese di ottobre precedente il triennio da rivalutare ed il mese di ottobre precedente il triennio in scadenza. La cauzione sarà restituita alla cessazione della presente Convenzione; a condizione che non vi siano contestazioni e che siano stati assolti tutti gli obblighi contrattuali. La restituzione comporta la corresponsione degli interessi legali.

ARTICOLO 11 (cessione del Contratto)

Il "Richiedente", previa accettazione della relativa richiesta da parte di Ferservizi e da proporre con un congruo anticipo, potrà farsi sostituire nella presente Convenzione Contrattuale da altro soggetto per le prestazioni non ancora eseguite. Una sostituzione effettuata in assenza di accettazione da parte di Ferservizi non libera il Cedente della Convenzione Contrattuale che resterà obbligato in solido con il Cessionario fino a formale accettazione da parte di Ferservizi. Per la garanzia costituita dal Cedente sarà deciso di volta in volta, fermo restando che non potrà esserci vacanza. E' facoltà di Ferservizi, in alternativa a quanto sopra, disciplinare la sostituzione del Richiedente mediante la stipula di una nuova Convenzione Contrattuale con il Cessionario e la cessazione consensuale della presente.

ARTICOLO 12 (decorrenza, durata e rinnovo)

La presente Convenzione contrattuale decorre dal 01-04-14 ed ha durata pari a nove anni solari. Scade, quindi, il 31 dicembre 2022 con rinnovo tacito di ulteriori periodi novennali, nell'arco temporale non inferiore al regolare esercizio della interferenza, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 13 (ripristino "Area Asservita")

In caso di risoluzione della presente convenzione, il Richiedente dovrà

provvedere a rimettere in pristino stato l'“Area Asservita”, a proprie cure e spese e secondo le prescrizioni che saranno date da RFI rinunciando al rimborso del canone annuo versato. Inoltre dovrà corrispondere ad RFI tutti gli oneri conseguenti e necessari per un regolare e sicuro ripristino con rimborso anticipato, salvo conguaglio da effettuarsi a lavori ultimati, verificati e verbalizzati. In caso di inadempienza, RFI potrà provvedervi direttamente ma a maggiori spese del Richiedente.

ARTICOLO 14 (spese stipula e postali)

Le spese di stipula del presente atto nonché le conseguenti spese postali come quelle di fatturazione, iniziale o periodica, sono a carico del “Richiedente”. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

ARTICOLO 15 (spese generali di amministrazione ed IVA)

Gli importi dovuti in ragione del presente atto, fatta eccezione della cauzione di cui all'articolo 10 più sopra, sono comprensivi delle spese generali di amministrazione nella misura del 10%. L'I.V.A., nella misura legale dovuta, sarà contabilizzata al momento della fatturazione.

ARTICOLO 16 (interessi di mora)

In caso di ritardato pagamento degli oneri previsti nel presente atto, fatta eccezione per la cauzione di cui all'art. 10 più sopra e fermo restando quanto previsto all'articolo 3 più sopra circa la “decadenza dell'atto”, sarà applicato un tasso di mora pari a quello ex D.lgs 231/2002. Tali interessi decorreranno dal 61° giorno dalla data di emissione del relativo documento contabile.

ARTICOLO 17 (sedi amministrative)

Ferservizi dichiara la propria sede territoriale Gestore Contratto: ZONA TIRRENICA NORD – in Via Del Lazzaretto, 16 - 40131 Bologna (BO). Il Richiedente dichiara la propria sede amministrativa in
.....

ARTICOLO 18 (Foro competente)

Le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dalla presente Convenzione, saranno deferite alla cognizione del Tribunale di Bologna.

ARTICOLO 19 (utilizzo e comunicazione dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'informativa reciprocamente resa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 26 del citato D.Lgs, attestando il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di entrambe il trattamento dei dati personali in possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto riportato nella informativa medesima.

ARTICOLO 20 (clausole di garanzia)

1) Il "Richiedente" espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso invece risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il "Richiedente" non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del "Richiedente", che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, qualora esistente;

2) richiamo clausole di risoluzioni precedenti articoli

Inoltre la presente Convenzione si risolve per colpa del "Richiedente" qualora lo stesso non rispetti i termini temporali previsti ai precedenti articoli 3 (pagamento delle "spese di impianto") e 4 (fine lavori complessivi).

Stipulata in due originali,

per FERSERVIZI S.p.A.

Per la PROVINCIA di MODENA

Ai sensi dell'art. 1341 CC si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 11, 18 e 20 della presente Convenzione.

Per la PROVINCIA di MODENA